



Comune di Castiglione Cosentino

PROVINCIA DI COSENZA

Piazza Vittorio Veneto, 16 – CAP 87040 - Tel 0984.442007/442775 – Fax 0984.442185

www.comune.castiglioneosentino.cs.it - castiglioneosentino@postecert.it - castiglioneosentino@libero.it

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE	ORIGINALE	COPIA
	N° 5 del 27-04-2023	
OGGETTO:	Modifica e integrazione Regolamento per l'applicazione della TARI, in recepimento della Delibera ARERA n. 15/2022 ess.mm., di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani.	

L'Anno **DUEMILAVENTITTE** addì **VENTISETTE** del mese di **APRILE** alle ore **17,45** nella Sala delle Adunanze Consiliari, convocato con l'osservanza delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

La seduta è pubblica, in sessione **ORDINARIA** ed in **1°** Convocazione.

All'appello nominale risultano presenti:

N°	CONSIGLIERI	SI	NO
1	Salvatore Magarò	X	
2	Francesco Antonio Greco	X	
3	Valentina Nigro	X	
4	Francesco Maria Alberto	X	
5	Michele Gaetano Preite	X	
6	Fortunato Lio	X	
7	Mario Fortino	X	
8	Alessia Primavera	X	
9	Dora Lio		X
10	Francesco Librandi	X	
11	Antonio Russo	X	

Presenti	10	Assenti	1
----------	-----------	---------	----------

Assume la Presidenza il **Sig. Preite Michele Gaetano**.

Partecipa il Segretario Comunale, in servizio di supplenza a scavalco, **Dott. Pietro Manna**.

Assiste il Revisore dei Conti : //

Consigliere Anziano è il Sig. _____//_____//_____//_____

Vengono nominati Scrutatori i Sigg. 1) _____/____ 2) _____/____ 3) _____/____

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, il Presidente invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

Si dà atto del rispetto dei D.P.I. e delle misure antivirus COVID 19.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESENTI: 10 - VOTANTI: 10.

Relaziona il Responsabile Settore Amministrativo-Tributi Dott. Antonio Maletta e dà lettura della proposta di deliberazione prot. 3518/14-04-2023 e degli atti allegati. Il Responsabile Settore Amministrativo-Tributi illustra i principali contenuti innovativi delle modifiche regolamentari disciplinati da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) che prevedono una concezione “corrispettivistica” della TARI. Con la Delibera 15/2022/R/Rif, l'ARERA ha adottato il Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione rifiuti urbani (TQRIF). Tale disposizione integra la Delibera 444/2019 con la quale sono stati definiti gli elementi informativi minimi che devono essere garantiti agli utenti. Più nel dettaglio, dice, la Delibera prevede l'introduzione, dal 1° gennaio 2023, di un set di obblighi di servizio di qualità contrattuale e tecnica per tutti i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani tra cui anche i Comuni.

Interviene il Vice Sindaco Consigliere comunale Alberto Francesco Maria, il quale fa presente che l'adeguamento del Regolamento comunale di cui sopra rientra in un quadro legislativo rinnovato in materia di gestione rifiuti.

Sentiti gli interventi, dopo ampia discussione;

Premesso che:

- l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
- l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

Richiamato il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) attualmente in vigore, approvato con deliberazione di C.C. n.22 del 31/10/2020 e adeguato al D.Lgs 116/2020 con Deliberazione di C.C. n. 27 del 05.08.2021;

Considerato che:

- con delibera 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/rif ARERA (*Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente*), ha approvato il “testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)”, che impone il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l'utenza – che tipicamente sono identificati nei Comuni che gestiscono direttamente il tributo TARI – a decorrere dal 1° gennaio 2023 (art. 1, comma 2, delibera 15/2022);
- l'art. 2 del TQRIF precisa che sono tenuti al rispetto delle prescrizioni regolatorie tutti i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono;
- l'appendice I Tabella 2 del TQRIF riporta gli obblighi di servizio previsti per ciascuno Schema regolatorio;
- l'art. 2, comma 37 della legge 481/1995, dispone che le determinazioni dell'Autorità in materia di definizione dei livelli di qualità “costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio”.

Visto che con la citata delibera l'Autorità:

- intende perseguire il primario obiettivo di assicurare a tutti gli utenti (domestici e non domestici) un livello qualitativo minimo ed omogeneo del servizio di gestione delle tariffe e del servizio di raccolta e smaltimento del rifiuto, sull'intero territorio nazionale;
- ha previsto il rispetto di standard di qualità e adempimenti in capo sia al gestore della tariffa che al gestore del servizio, con applicazione graduata, asimmetrica ed economicamente sostenibile nei confronti degli utenti.

Dato atto che:

- le prescrizioni dettate da ARERA in tema di qualità rappresentano certamente un obiettivo cui tendere, a cui è necessario dar seguito in virtù dei poteri attribuiti dalla legge ad ARERA, prescrizioni da contemperare con quanto concretamente attuabile sulla base della legge, in primo luogo, e con le risorse umane e finanziarie a disposizione dei Comuni, in secondo luogo;

- la stessa norma attributiva delle competenze all’Autorità fa salve comunque “le attribuzioni riservate alle autonomie locali” (art. 2, co. 14, legge 481/1995);
- questo Ente rientra nello schema 1 “livello qualitativo minimo” di cui all’art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022/R/rif., come deliberato con atto del Consiglio Comunale n. 11 in data 28 aprile 2022.

Ritenuto, pertanto, necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere alla modifica ed integrazione del vigente Regolamento per l’applicazione della TARI, apportando adeguamenti tesi a conciliare il rispetto delle prescrizioni regolatorie di ARERA con la legge speciale che governa l’ambito tributario TARI e con il potere regolamentare dei Comuni in materia di entrate proprie (art. 52 D. Lgs .n. 446/1995).

Dato atto che le principali modifiche ed integrazioni da apportare al Regolamento riguardano:

- la dichiarazione di inizio, variazione e cessazione;
- le tempistiche di emissione dell’avviso di pagamento;
- la presentazione di reclami e richieste scritte di informazioni e rettifica degli importi addebitati;
- la rateizzazione del tributo;
- i rimborsi.

Visto il nuovo testo del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) comprensivo delle modifiche ed integrazioni apportate, allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale all.”A” e composto da n° 44 articoli e All. 1 e All. 2;

Ritenuto di proporre l’approvazione delle modifiche al Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1° gennaio 2023.

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal Regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI.

Ritenuta propria la competenza ai sensi dell’art. 42 del D Lgs. 267/2000.

Visto l’art. 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni.

Richiamati:

- l’art. 13, comma 15, del D. L. 201/2011, in base al quale: “A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
- l’art. 13, comma 15-ter, del D. L. 201/2011, inserito dall’art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019 in base al quale, al fine di acquisire efficacia, i regolamenti e le delibere tariffarie in materia di TARI devono essere pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it. In particolare, essi sono applicabili per l’anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell’anno medesimo – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno. Allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

Ritenuto dover provvedere in merito all’approvazione della Modifica e Integrazione del Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), all’uopo predisposto e composto da n° 44 articoli con allegato n° 1 e n° 2 all. “A” che qui si allega per farne parte integrante e sostanziale;

Visto lo Statuto comunale;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 1 del 05/01/2023 ad oggetto “Approvazione PIAO/PEG Provvisorio 2023/2025 (Art. 169 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.) – Anno 2023 – Assegnazione Provvisoria Risorse ai Responsabili di Settore Anno 2023 - Obiettivi 2023 – Piano performance Anno 2023”;

Visto il parere favorevole espresso sulla regolarità tecnica del Responsabile Settore Amministrativo/Tributi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm. attestante anche la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, nonché il parere favorevole sulla regolarità contabile del Responsabile del Settore Economico/Finanziario;

Visto il Parere favorevole dell’Organo di Revisione contabile Prot. 3801/20-04-2023 giusto verbale n°20/15-04-2023, espresso ai sensi del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.;

Vista la L. 197/2022 (Legge Bilancio 2023);

PRESENTI: 10 - VOTANTI: 10

Con Voti favorevoli: 10 ed unanimi, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare il nuovo testo regolamentare per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) adeguato alla delibera ARERA n° 15/2022 allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale – All. “A” e All n° 1 e All. n° 2 – composto da n° 44 articoli.
- di dare atto che il Regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2023.
- di dare atto che per quanto non disciplinato dal Regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di TARI recate dall’art. 1, commi 641-668 della Legge 147/2013, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette, dalla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, dalla disciplina generale in materia di tributi locali oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.
- di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente Regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL.
- di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre 2023, come disciplinato dall’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, considerato che il regolamento esplica i suoi effetti dal 1° gennaio 2023.
- Di Trasmettere il presente atto all’ARRICAL, ARERA e ai Responsabili di Settore, ognuno per quanto di competenza.
- di pubblicare il presente atto sul sito Web - *Amministrazione Trasparente* –Sez. Disposizioni Generali - Atti generali e nella Sez. Gestione Rifiuti.-

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Pietro Manna

IL Presidente Consiglio Com.le
F.to Sig. Michele Gaetano Preite

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta ai sensi del D. Lgs n. 267/00, che la presente:

- E' STATA AFFISSA all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi a partire dal 15-05-2023 prot. N° 4432 Reg. Pub. N° 19

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa D. Mungo

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- perché dichiarata immediatamente eseguibile;
- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa D. Mungo